

Prefettura Crotona
 Prot. Uscita del 15/09/2017
 Numero: **0016903**
 Classifica: 07.02



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona

Area 2 - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

Crotona, 15 settembre 2017

Al Sig. Sindaco del Comune di

CROTONA

Oggetto: Comune di Crotona. Richiesta quesito – art.63, comma1, n.4, d. lgs. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota n. 11867 del 16 agosto scorso con la quale la S.V. ha formulato al Ministero dell'Interno un quesito in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare, con il suddetto quesito si è inteso conoscere l'orientamento ministeriale sulla recente nomina di un assessore esterno, Avv. Salvatore De Luca, il quale ha una lite pendente con il comune di Crotona a partire dall'anno 2008.

A tal proposito, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali – Ufficio V Controllo sugli Organi con nota n. 15900/TU/00/63 del 14 settembre u.s. ha riferito quanto segue:

“l'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000 dispone che: “1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (...) 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia (...)”, norma, quest'ultima che, in forza del art. 47, comma 3, si applica, nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, anche agli assessori esterni. Il predetto art. 63 enuncia una causa di incompatibilità, detta anche incompatibilità di interessi, la cui ratio è quella di garantire il corretto adempimento del mandato e impedire che concorrano all'esercizio della relativa funzione soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli

Prefettura di Crotona – Via Giovanni Palatucci, 11 – 88900 - Tel 0962.6636111



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona

Area 2 - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

del comune o i quali si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità.

In relazione al caso di specie, la pendenza della lite tra l'assessore esterno, Avv. Salvatore De Luca, e il Comune di Crotona determina certamente l'insorgere della causa di incompatibilità di cui all' art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000. Tuttavia, occorre valutare in che modo incidano sul permanere della sussistenza della stessa l'accordo di cessione con la relativa richiesta di estromissione e la rinuncia agli atti del giudizio.

In relazione all'atto di cessione del credito viene in rilievo l'art. 111 del codice di procedura civile, il quale dispone che, anche ove nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atti tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Pertanto, la conclusione di un accordo di cessione, sebbene produca effetti sul piano sostanziale, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie. Inoltre, il terzo comma dell'art. 111 del c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. A tal proposito va evidenziato, come chiarito dalla giurisprudenza, che in caso di istanza di estromissione, l'amministratore resta parte del giudizio fino a quando, in seguito al consenso delle altre parti, il giudice non adotti il provvedimento di estromissione (c.f.r. Cass. civ. sez. II, n. 744/2000).

Da quest'ultima ipotesi esaminata si differenzia la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 306 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero aver interesse alla prosecuzione(...). Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo (...)".

Delineata la suddetta differenziazione, occorre valutare in che modo si atteggi la rinuncia agli atti del giudizio, notificata al Comune di Crotona in data 27/07/2017, rispetto alla causa di incompatibilità, prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 267/2000, in cui versa l'Avv. Salvatore De Luca. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rinuncia, è sufficiente porre in essere atti idonei a far venir meno nella sostanza l'incompatibilità di interesse,

Prefettura di Crotona – Via Giovanni Palatucci, 11 – 88900 - Tel 0962.6636111



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona

Area 2 - Ricordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

realizzatasi a seguito della lite, anche se essi non possano definirsi formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli. Infatti, il sostanziale ed incondizionato abbandono della lite, secondo la Corte di Cassazione, elimina la causa di incompatibilità anche a prescindere dalla formale accettazione da parte dell'amministrazione e in assenza del formale provvedimento di estinzione del processo (c.f.r. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3384 del 12/02/2008; Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3904 del 24/02/2005; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8271 del 13/09/1996; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 30/04/1992).

Tali sono le coordinate normative e giurisprudenziali di cui si dovrà tener conto nel valutare l'esistenza della prospettata fattispecie di incompatibilità, rimanendo impregiudicato che, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato elettivo è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del d.lgs. n. 267/2000, il quale garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata (c.f.r. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 10 luglio 2004 n. 12809; id. sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).

IL PREFETTO
(Di Stani)

Grotteria